

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI
ANZIANI**

(deliberazione C.P. 96/29812 del 27.09.96)

ART. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell'art. 6 del vigente Statuto Provinciale ed ha il compito di consentire agli Enti e alle organizzazioni che si occupano a vari livelli degli anziani di proporre linee di intervento da attuarsi con il coordinamento dell'Amministrazione Provinciale, secondo lo spirito della L. 142/90, art. 14.

ART. 2

(Deliberazione del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Provinciale, in seduta pubblica, e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 3

(Modificazione del Regolamento)

1. Il Regolamento dell'Osservatorio Anziani è modificato dal Consiglio, su proposta di un terzo dei Consiglieri assegnati o dalla Giunta Provinciale e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La modificazione o abrogazione totale del Regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione del nuovo Regolamento.

3. Tutte le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al preventivo esame da parte della apposita Commissione Consiliare.

ART. 4

(Deposito e pubblicazione del Regolamento)

1. Copia del Regolamento sarà depositata presso il Settore IX° - Servizi Sociali e inviata a tutte le amministrazioni Comunali, alle UU. LL. SS. SS. Palesane, alle Associazioni di Volontariato operanti nel settore, alle rappresentanze delle tre Organizzazioni Sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.. Copia del Regolamento verrà inoltre affissa all'Albo e di essa sarà data informazione alla stampa locale.

ART. 5

(Efficacia del Regolamento)

1. I provvedimenti amministrativi degli Organi provinciali non possono contenere disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente Regolamento.

2. La prassi amministrativa ha efficacia solo quando è esplicitamente richiamata dalle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 6
(Interpretazione del Regolamento)

1. Il Regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione delle norme, tenendo conto delle disposizioni dello Statuto Provinciale.

2. L'interpretazione autentica di una norma del presente Regolamento avviene mediante una nuova norma regolamentare, deliberata e pubblicata secondo la procedura stabilita per le modificazioni del Regolamento stesso.

ART. 7
(Integrazione del Regolamento)

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel Regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, dello Statuto, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 8
(La Consulta Provinciale degli Anziani)

E' costituita presso la sede dell'Amministrazione Provinciale la Consulta Provinciale degli Anziani.

ART. 9
(Composizione della Consulta)

La Consulta è composta da:

- a) Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale o l'Assessore per le Politiche Sociali della Provincia, che ne fa parte di diritto e la presiede;
- b) I Direttori Generali o loro Delegati delle Aziende ULSS Palesane;
- c) I Presidenti della Conferenza dei Sindaci o loro Delegati;
- d) Un Rappresentante delle I.P.A.B. Palesane;
- e) Un Rappresentante delle Case di Riposo Palesane;
- f) Un Rappresentante per ciascuna delle Segreterie Provinciali dei Pensionati delle Organizzazioni Confederali SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL;
- g) Due Rappresentanti delle Associazioni di Volontariato operanti nel territorio della Provincia di Rovigo, con attività ed iniziative a favore degli anziani;

h) Un Rappresentante dell'Ordine dei Medici;

i) Un Rappresentante dei Lavoratori Autonomi Pensionati per ciascuna delle seguenti categorie: Artigianato, Commercio, Agricoltura;

Un Funzionario dell'Ufficio Servizi Sociali della Provincia in possesso di adeguata professionalità svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante. Potrà altresì presenziare il Dirigente del Settore e altri esperti in relazione alle progettualità da perseguire.

ART. 10
(Compiti della Consulta)

1. La Consulta deve costituire lo strumento istituzionale per un proficuo ed efficace dialogo tra l'Ente Provincia ed il mondo degli anziani.
2. La Consulta esprime le intese provenienti dalla realtà della terza età e concorda con il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, o suo delegato, il quadro delle finalità, delle priorità e delle modalità d'intervento a favore di tale realtà tenuto conto degli stanziamenti di bilancio.
3. In particolare, ha il compito di:
 - a) elaborare proposte atte a migliorare la qualità dei servizi socio-sanitari assistenziali (piani di zona, casa, trasporti, cultura e tempo libero, ecc.);
 - b) stimolare ogni possibile forma di coordinamento delle iniziative dei soggetti operanti nel settore, al fine di armonizzarle e di estenderle, ove possibile, all'intero ambito provinciale;
 - c) fornire un adeguato supporto formativo ai vari Enti relativamente alla legislazione socio-sanitaria assistenziale vigente e ai mezzi finanziari disponibili, al fine di armonizzarli e di estenderli, ove possibile all'intero ambito provinciale;
 - d) promuovere iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica polesana sul valore della presenza dell'anziano come risorsa civile ed umana all'intera comunità;
 - e) osservatorio delle problematiche sociali dell'anziano;
 - f) promuovere la costituzione di consulte comunali per anziani su tutto il territorio provinciale.

ART. 11
(Presidente della Consulta Provinciale degli Anziani)

Il Presidente della Consulta è il Presidente o l'Assessore alle Politiche Sociali dell'Amministrazione Provinciale.

LB/lm
reg-consulta